



Agenzia per la Coesione Territoriale

Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto D.L. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51- quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;
- VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c) , ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- VISTA la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), parte integrante dell'Accordo di Partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 del 8.2.2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- VISTA l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO l'art. 243, comma 1 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha introdotto modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n.205 introducendo il comma 65–septies, il quale



Agenzia per la Coesione Territoriale

stabilisce che “In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione — programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, “dottorati comunali”. I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all’attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all’accreditamento da parte del Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l’utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando»;

- VISTA la Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” ed in particolare l’art. 4 (“Dottorato di ricerca”);
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’articolo 19 che prevede l’istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca su conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, “Anvur”);
- VISTO il Decreto del Ministero dell’8 febbraio 2013 n. 45, recante il “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e le note a firma del Ministro prot. 436 del 24 marzo 2014 e prot. 11677 del 14 aprile 2017, relative alle linee guida per l’accreditamento dei Dottorati;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca” e il Decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all’aumento dell’importo annuale delle borse di dottorato;
- VISTA la Nota prot. 3315 del 1° febbraio 2019, con cui il MUR ha emanato le nuove linee guida ministeriali 2019 ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi di dottorato;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento



Agenzia per la Coesione Territoriale

- amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/03/2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13/04/2021 al n. 801, con cui il Dr. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei “Dottorati comunali”, registrato dalla CORTE DEI CONTI – con il n. 2160 del 22/07/2021 n. 2160;
- VISTO il Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” (CUP E59J21007730005) pubblicato sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 2 settembre 2021, che ha previsto come termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione il 20 settembre alle ore 12,00, successivamente prorogato al 23 settembre 2021 alle ore 12,00;
- VISTI i verbali del Responsabile del Procedimento, dott. Riccardo Monaco, dirigente dell’Ufficio 5 di STAFF, trasmessi con nota prot. n. 14697 del 21 ottobre 2021 con cui si relaziona sull’attività istruttoria svolta in merito all’ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute all’indirizzo PEC indicato nel bando;
- VISTO l’art 2.1 del Bando che prevede che “per ciascuna area interna è previsto il finanziamento massimo pari a e 25.000,00 per ciascun anno accademico per la borsa di studio aggiuntiva, [omissis], fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base della procedura selettiva con procedimento a sportello”;
- CONSIDERATO che l’art. 2.2 del citato bando stabilisce che “Saranno ammesse al finanziamento le proposte utilmente collocate in elenco, fino all’assorbimento dei 3 milioni di euro (importo massimo per ciascuna annualità);
- CONSIDERATO l’art. 5.2 del che bando stabilisce che “ciascuna aggregazione di Comuni, a pena di ammissibilità, può presentare domanda di finanziamento unicamente per n.1 corso di dottorato accreditato ai sensi del D.M. n. 45 del 08/02/2013 e delle linee guida per l’accreditamento dei dottorati prot. 3315 del 01/02/2019”;
- VISTO il decreto n. 222 del 21 ottobre 2021, con cui sono state approvate le attività istruttorie e di conseguenza l’elenco delle n. 40 domande di partecipazioni ammissibili a finanziamento nell’ambito del bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”;
- RITENUTO di approvare l’elenco delle domande di partecipazione ammissibili ma non finanziabili a causa dell’integrale assorbimento dei 3 milioni in favore delle prime 40 domande pervenute ed ammissibili, di cui all’art. 1 del presente Decreto;
- RITENUTO di approvare l’elenco delle domande di partecipazione non ammissibili in quanto pervenute in ordine cronologico successivo a una o più candidature già presentate per



Agenzia per la Coesione Territoriale

la medesima Area Interna, di cui all'art. 2 del presente Decreto;

RITENUTO

infine, di approvare l'elenco delle domande di partecipazione escluse in quanto pervenute oltre il termine previsto dal Bando oppure risultate carenti nella compilazione di alcune parti della domanda e/o incomplete del presente Decreto;

tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto

DECRETA

art. 1

di approvare l'elenco delle domande di partecipazione ammissibili ma non finanziabili a causa dell'integrale assorbimento dei 3 milioni in favore delle prime 40 domande pervenute ed ammissibili:

N	Proponente	Area Interna	Esito
41	Unione dei Comuni Alta Marmilla	Alta Marmilla	ammissibile non finanziabile
42	Associazione Sannio Smartland	Tammaro Titerno	ammissibile non finanziabile
43	Area Interna Nebrodi	Nebrodi	ammissibile non finanziabile
44	Area interna versante ionico Serre	Ionico Serre	ammissibile non finanziabile
45	Orvieto	Sud Ovest Orvietano	ammissibile non finanziabile
46	Campo Ligure	Beigua - Sol	ammissibile non finanziabile
47	Elva	Valli Maira e Grana	ammissibile non finanziabile
48	Peio	Val di Sole	ammissibile non finanziabile
49	Unione dei Comuni Alta Valle Arroschia	Alta Valle Arroschia	ammissibile non finanziabile



Agenzia per la Coesione Territoriale

50	Unité des Comunes Valdotaines Grand Paradis	Grand Paradis	ammissibile non finanziabile
51	Unione Comuni Montani Casentino	Casentino Val Tiberina	ammissibile non finanziabile
52	Ruoti	Marmo Platano	ammissibile non finanziabile
53	Aggregazione dei Comuni di Fortunago e Varzi	Appennino Lombardo - Alto Oltrepo Pavese	ammissibile non finanziabile
54	Agnone	Alto Medio Sannio	ammissibile non finanziabile
55	Palazzuolo sul Senio	Mugello	ammissibile non finanziabile
56	Castel San Vincenzo	Mainarde	ammissibile non finanziabile
57	Presicce-Acquarica	Sud Salento	ammissibile non finanziabile
58	Acqualagna	Basso Pesarese Anconetano	ammissibile non finanziabile
59	Unione Montana del Tronto e Valfluvione	Ascoli Piceno	ammissibile non finanziabile
60	Borgorose	Monti reatini	ammissibile non finanziabile



Agenzia per la Coesione Territoriale

61	Unione dei Comuni della Garfagnana	Garfagnana-Lunigiana-Media Valle del Serchio-Appennino Pistoiese	ammissibile non finanziabile
62	Roghudi	Grecanica	ammissibile non finanziabile
63	Omignano	Cilento centrale	ammissibile non finanziabile
64	Bolognola	Alto Maceratese	ammissibile non finanziabile
65	Atina	Val di Comino	ammissibile non finanziabile
66	Romagnese	Appennino Lombardo - Alto Oltrepo Pavese	ammissibile non finanziabile

Art. 2

di approvare l'elenco delle domande di partecipazione non ammissibili in quanto pervenute in ordine cronologico successivo a una o più candidature già presentate per la medesima Area Interna:

N.	Proponente	Area Interna	Esito
1	Montenerodomo	Basso Sangro Trigno	Non ammissibile
2	Sant'Angelo a Fasanella	Cilento Interno	Non ammissibile
3	Cannalonga	Cilento interno	Non ammissibile
4	Gambatesa	Fortore	Non ammissibile
5	Farindola	Valfino-Vestina	non ammissibile
6	Spinete	Matese	non ammissibile



Agenzia per la Coesione Territoriale

7	Vallo della Lucania	Cilento Interno	Non ammissibile
8	Gioi	Cilento interno	Non ammissibile
9	Bovino	Monti Dauni	Non ammissibile
10	Unione Montana dei Comuni Langa Astigiana Val Bormida	Val Bormida	Non ammissibile
11	Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai	Gennargentu Mandrolisai	Non ammissibile
12	Cagnano Varano	Gargano	non ammissibile
13	Roseto Val Fortore	Monti Dauni	Non ammissibile
14	Consorzio Tonara-Desulo	Gennargentu Mandrolisai	Non ammissibile
15	Sondalo	Alta Valtellina	non ammissibile
16	Lecce nei Marsi	Valle Roveto - Giovenco	non ammissibile
17	Mombarcaro	Val Bormida	Non ammissibile
18	Elva	Valli Maira e Grana	non ammissibile
19	Trezzone	Alto Lago di Como e Valli del Lario	Non ammissibile
20	Campo Ligure	Beigua - Sol	Non ammissibile
21	Paterno Calabro	Sila e Presila Crotonese e Cosentina	Non ammissibile
22	Rotonda	Mercure Alto Sinni Val Sarmento	Non ammissibile



Agenzia per la Coesione Territoriale

23	Ruoti	Marmo Platano	Non ammissibile
24	San Chirico Nuovo	Alto Bradano	Non ammissibile
25	Unione Montana Comuni del Sangro	Basso Sangro Trigno	Non ammissibile
26	Tiggiano	Sud Salento	non ammissibile
27	Unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	Appennino Emiliano	Non ammissibile
28	Laurino	Cilento interno	Non ammissibile
29	Ceraso	Cilento interno	Non ammissibile
30	Comunità Montana Vallo di Diano	Vallo di Diano	non ammissibile
31	Omignano	Cilento centrale	Non ammissibile
32	Buonabitacolo	Vallo di Diano	non ammissibile
33	Gioia dei Marsi	Valle Roveto - Giovenco	non ammissibile
34	Caltagirone	Calatino	non ammissibile
35	Romagnese	Appennino Lombardo - Alto Oltrepo Pavese	non ammissibile

Art. 3

di approvare l'elenco delle domande di partecipazione escluse in quanto pervenute oltre il termine previsto dal Bando oppure risultate carenti nella compilazione di alcune parti della domanda e/o incomplete:



Agenzia per la Coesione Territoriale

N.	Proponente	Area Interna	Esito
1	Corleone	Ficuzza Valle del Sosio	Esclusa
2	Acquaviva d'Isernia	Mainarde	Esclusa
3	Biancavilla	Valle del Simeto	Esclusa
4	Paterno Calabro	Sila e Presila Crotonese e Cosentina	Esclusa

Art. 4

Di disporre a cura del Responsabile del Procedimento, la pubblicazione del presente atto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale <https://www.agenziacoesione.gov.it/>.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione del presente Decreto.

Il Direttore Generale
Paolo Esposito

22 OTT. 2021